

## Calabria

**L.R. 26/07/2012, n. 33**

**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

**Pubblicata nel B.U. Calabria 1° agosto 2012, n. 14, S.S. 3 agosto 2012, n. 1.**

### CAPO II

Registro regionale e registri provinciali delle organizzazioni di volontariato

**Art. 5 Registro regionale e sezioni provinciali delle organizzazioni di volontariato.**

**In vigore dal 18 agosto 2012**

1. La Regione Calabria provvede alla tenuta ed alla pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale aggregazione delle sezioni provinciali istituite ai sensi del successivo comma 2.

2. Presso le Province sono istituite le sezioni provinciali del registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell' *articolo 131, comma 1 lettera o), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* .

3. Per l'iscrizione nei registri le associazioni e le reti territoriali devono:

a) avere sede legale in Calabria dove devono essere costituite ed operare da almeno sei mesi;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all' *articolo 3* e, ove pertinenti, all' *articolo 4* comma 1.

4. Nel registro deve risultare l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero l'accordo degli aderenti, l'ambito territoriale di attività, fino a tre ambiti tematici di intervento fra quelli di cui all' *articolo 2* comma 2, la sede dell'organizzazione. Nel registro devono altresì essere iscritte le modifiche dello statuto o dell'accordo degli aderenti, i trasferimenti della sede, le variazioni degli ambiti tematici di intervento, le deliberazioni di scioglimento.

5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all' *articolo 8* e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla *legge 266/1991* .

6. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall' *articolo 6* comma 4.

7. La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

8. Nel procedimento di iscrizione si tiene conto della differente natura e attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato.

9. Le reti di volontariato territoriali di cui all' *articolo 4* comma 1 sono iscritte in una apposita sezione del registro provinciale di cui all'articolo 5 comma 2.

10. Le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato territoriali sono iscritte, in base alla localizzazione della loro sede legale, nelle corrispondenti sezioni provinciali del registro del volontariato istituito presso le province fatte salve le reti con ambito territoriale regionale che si iscrivono direttamente al Registro Regionale del Volontariato.

11. Alla istruttoria e alla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, e delle reti territoriali, provvedono le amministrazioni provinciali comunicandone l'esito alla Regione ai fini della iscrizione nel registro regionale del volontariato.

12. Alla tenuta del registro regionale del volontariato, quale aggregazione delle sezioni provinciali e delle reti territoriali, provvede il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.